



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

---

SETTORE TECNICO

---

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO URBANISTICA**

N. 24

Del 04/10/2017

OGGETTO :	<b>L.R. n.39 del 21.3.2000 e smi - Esposizione elenco dei terreni da inserire nel catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco - AGGIORNAMENTO ANNUALE 2016</b>
-----------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- la Legge 21.11.2000 n. 353, “Legge – Quadro in materia di incendi boschivi”, detta disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;
- in particolare, l’art. 10 di detta legge stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco;
- a tal fine il comma 2 dell’art.10, dispone che i Comuni provvedano a censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all’art. 10 comma 1 della medesima legge;
- l’art. 75 bis della L.R. 39/2000, così come modificata dalla L.R. n.80 del 27 dicembre 2012, prevede che i comuni censiscano ogni anno in un apposito catasto le aree percorse da incendi assoggettandole ai divieti di cui all’art. 76;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 04/10/2012 con la quale è stato istituito il Catasto incendi boschivi comprensivo dei seguenti elaborati:

- elenco catastale distinto per foglio e particella delle aree percorse dal fuoco negli anni 1999, 2000, 2002, 2003, 2006 e 2010 e di quelle entro 50metri;
- estratti di mappa con l’indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco negli anni 1999, 2000, 2002, 2003, 2006 e 2010
- planimetria in scala 1:10000 con l’individuazione delle aree percorse da incendio negli anni 1999, 2000, 2002, 2003, 2006 e 2010 e di quelle entro 50 metri

**Dato atto** che nel medesimo atto è disposto di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica/edilizia Privata di tenere aggiornato il catasto incendi ai sensi dell’art. 75 bis comma 3 della L.R. 21.03.2000 n.39, approvando annualmente gli elaborati redatti;

**Tenuto conto** che l’ufficio tecnico ha predisposto l’aggiornamento relativo alle aree percorse dal fuoco per gli anni 2011, 2012 e 2016 sulla base dei dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato;

**Visto** che l'art. 75 bis comma 2 della L.R. n. 39 del 21.03.2000 dispone che "I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto";

**Ritenuto** pertanto necessario pubblicare il catasto aggiornato con allegati i rilievi forniti dal Corpo Forestale dello Stato su supporto informatico, consultabile a seguente link:

- <http://www.comune.gaiole.si.it/servizi/catasto-incendi/catasto-incendi-boschivi>

oppure rivolgendosi all'Ufficio tecnico che si renderà disponibile per l'identificazione dei luoghi, per eventuali osservazioni di terzi che il Comune valuterà per poi procedere all'approvazione degli elenchi definitivi e dell'aggiornamento del "Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco";

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 21.03.2000 n.39;

**Vista** la L.R. 21.11.2000 n.353;

## D E T E R M I N A

1. di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni (30 gg.) consecutivi dell'elenco aggiornato con i relativi rilievi forniti dal Corpo forestale dello Stato su supporto informatico, relativi alle aree percorse dal fuoco degli anni 2011, 2012 e 2016 consultabile al seguente link:

- <http://www.comune.gaiole.si.it/servizi/catasto-incendi/catasto-incendi-boschivi>

2. oppure rivolgendosi presso l'Ufficio tecnico che si renderà disponibile per l'identificazione dei luoghi, in modo tale che tutti gli interessati possano prenderne visione e presentare osservazioni entro il medesimo termine, rammentando che nei boschi percorsi dal fuoco sono vietate, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni le seguenti attività sinteticamente riassunte: per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria. Ricordando altresì, che nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco sono vietate, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti attività sinteticamente riassunte: per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del boschivo ad altra coltura, per un periodo di venti anni la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. di approvare con successivo atto gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni a seguito di valutazione delle eventuali osservazioni presentate.
4. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il geom. Nadia Anichini

**IL RESPONSABILE**  
**Anichini Nadia**

